

« Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato. »

Ora, dal momento che l'articolo il quale stabilisce la ripartizione delle spese contempla tutte queste classi, che bisogno c'è di fare un articolo il quale dice: contribuiscono quelli che sono dentro e quelli che sono fuori? È la superfetazione dell'articolo che io combatto, perchè nelle leggi meno cose inutili vi si introducono e più si giova alla loro chiarezza. Del resto, detto questo, lascio alla Camera il deliberare se creda o non creda di rinunciare all'articolo, perchè non voglio poi farne una questione più in là di quello che meriti. Ma in caso, se la Commissione intende mantenere le disposizioni di questo suo articolo, la pregherei di guardare un po' meglio la forma, imperocchè l'articolo contiene troppe motivazioni:

« Nelle spese per le bonificazioni le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire per due motivi, secondo che i territori od i terreni a loro appartenenti sono posti entro il perimetro della bonificazione o fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

« Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati, nel secondo come senzienti beneficio ed in ragione del beneficio medesimo.

« Analogamente sono chiamati a contributo i proprietari di opifici che vengono avvantaggiati dalle opere di bonificazione. »

Queste due motivazioni si potrebbero levare, perchè quando sono indicate, basta. E pregherei poi la Commissione di levar di mezzo in ogni modo il comma che riguarda gli opifici, potendo ciò far nascere una confusione, giacchè dal momento che c'è una disposizione speciale per gli opifici, parrebbe che si dovessero comprendere in modo diverso, o fossero qualche cosa da escludersi dal contribuire, se non volessero. Può far nascere l'idea di una categoria, che non è comune a tutti quanti gli altri interessati, mentre io credo che non ci ha niente di diverso.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN IACUR, *relatore*. Certamente se il signor ministro non ne fa questione sostanziale, da parte sua la Commissione si condurrà in modo analogo. Ma la Commissione amerebbe che l'articolo rimanesse. E mi spiego: sul principio siamo perfettamente d'accordo perchè l'articolo 6 non fa che esplicitare i principii, che sono largamente espressi dal ministro in parecchi dei suoi articoli susseguenti.

Però l'onorevole ministro non ricorda che l'arti-

colo 7 suo, e 9 della Commissione, al quale egli si è riportato, si riferisce solamente alle opere di prima categoria, mentre alla Commissione è parso utile che si estenda questo principio, che il ministro ricordava implicitamente in un articolo molto lontano della legge, anche alla seconda categoria.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma l'articolo 22 comprende anche la seconda categoria.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. La Commissione ha aggiunto questo articolo anche in omaggio all'articolo 77 della legge sull'espropriazione, la quale dispone:

« Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti. »

Ora la Commissione, in omaggio al principio sancito da quest'articolo, ha creduto necessario di raccogliere le varie disposizioni che sono contenute in questa legge, nei diversi capi, in un articolo speciale, il quale nettamente stabilisce il principio che gl'interessati sono di due specie; quelli che stanno entro il perimetro, e quelli che ne stanno fuori, ma che dalla bonificazione ritraggono dei vantaggi.

Quanto al comma riguardante gli opifici, siccome in tutta la legge non si parla che di terreni, la Commissione ha inteso di precisare appunto gli opifici che sono fuori del perimetro, secondo il concetto sviluppato così egregiamente ora dall'onorevole ministro.

Quando si tratta di eseguire una bonifica, specialmente per prosciugamento d'acque, e si abbassa inevitabilmente il pelo dell'acqua compresa in un determinato comprensorio, può avvenire che un mulino, una pila, un edificio qualunque il quale avesse il recipiente delle sue acque nel bacino che si bonifica veda avvantaggiato il suo opificio dall'aumento della differenza di livello che si trasforma in effettivo aumento di forza. Ora se non fosse detto qui che anche i proprietari degli opifici si devono considerare come interessati, non parlandosi nella legge d'altro che di terreni, potrebbe nascere il sospetto che questi interessati, i quali ottengono il risultato di veder aumentata la loro forza motrice, potessero sfuggire a qualunque contributo per il rotto della cuffia, dicendo: noi siamo proprietari di opificio, e come tali, non siamo tenuti a contribuire; mentre il concetto nostro è che sieno chiamati a contribuire precisamente in corrispondenza dell'utile che ritraggono.